

Regolamento Assembleare ed Elettorale

Approvato dall'Assemblea dei soci del [°]

Indice

CAPITOLO I Disposizioni preliminari (art. 1)

Sezione I - Regolamento assembleare

CAPITOLO II Costituzione dell'assemblea (artt. da 2 a 9)

CAPITOLO III Discussione (artt. da 10 a 17)

Sezione II - Disposizioni comuni

CAPITOLO IV Votazioni (artt. da 18 a 23)

Sezione III - Regolamento elettorale

CAPITOLO V Modalità di candidatura ed espressione del voto (art. da 24 a 28)

CAPITOLO VI Requisiti candidati amministratori e chiusura lavori (art. da 29 a 30)

Sezione IV - Disposizioni finali e transitorie

CAPITOLO VII Disposizioni finali e transitorie (artt. da 31 a 33)

CAPITOLO I - Disposizioni preliminari

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali della Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi Società consortile per Azioni.

SEZIONE I - REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPITOLO II - Costituzione dell'assemblea

Articolo 2

Il Consiglio d'Amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 12 dello Statuto sociale. Di regola, l'avviso di convocazione è inviato o recapitato ai Soci.

L'adunanza dell'assemblea si svolge in luogo facilmente accessibile, preferibilmente compreso nella zona di competenza della Società.

Articolo 3

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o in sua assenza colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

Il Presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritenga opportuno, del personale della Società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai Soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'assemblea.

Articolo 4

All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i Soci e i loro rappresentanti delegati, secondo le disposizioni dell'art. 13 dello Statuto. Possono inoltre intervenire, senza diritto di voto, le persone invitate dal Consiglio d'Amministrazione ed il personale dell'Azienda, munito di contrassegno di riconoscimento, preventivamente richiesto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari.

Articolo 5

Il Socio può farsi rappresentare da altro soggetto che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante. Il Socio delegante non può partecipare all'assemblea.

Le deleghe di Soci impossibilitati ad intervenire vanno presentate, tramite gli addetti alla verifica poteri, al Presidente dell'assemblea e conservate agli atti.

Al Presidente dell'assemblea devono essere presentati eventuali reclami da parte di intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri. Spetta al Presidente decidere sulla legittimazione dei partecipanti.

Articolo 6

In rappresentanza dei Soci minori di età possono partecipare all'assemblea uno dei genitori esercenti la potestà o i tutori dei minori stessi. I rappresentanti di cui sopra e i rappresentanti dei Soci diversi dalle persone fisiche non sono, tuttavia, eleggibili in tale veste alle cariche sociali.

Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società possono rappresentare solo i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono legali rappresentanti.

Articolo 7

Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti dagli artt. 15 e 16 dello Statuto, ivi computando le valide deleghe presentate, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Articolo 8

Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea. I Soci possono chiedere ed ottenere la verbalizzazione sintetica dei propri interventi.

Il Presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori.

Articolo 9

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.

CAPITOLO III - Discussione

Articolo 10

Il Presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'assemblea, a maggioranza dei presenti.

Articolo 11

Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.

Ogni Socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente, che stabilisce l'ordine degli interventi.

Articolo 12

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori o il direttore della Società rispondono ai soci dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

Articolo 13

Ciascun Socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.

Articolo 14

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere.

Articolo 15

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

a) qualora il Socio parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;

- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Socio pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Il Presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.

Articolo 16

Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

In tal caso il Socio può reclamare, seduta stante, il provvedimento di allontanamento; nel qual caso, sul reclamo decide l'assemblea, che delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 17

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello Statuto o del presente Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI COMUNI

CAPITOLO IV - Votazioni

Articolo 18

Prima di dare inizio alle votazioni il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 16. I provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 19

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai Soci, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

Articolo 20

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano ovvero a mezzo di scheda elettorale nominativa.

Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. Le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione; in caso di astensione volontaria – ossia non motivata dall'esistenza di un conflitto di interessi – le azioni del socio astenuto vanno computata nel quorum deliberativo.

Il Verbale dell'assemblea dovrà dare atto del nominativo dei soci contrari e di quelli astenuti, specificando se l'astensione sia legale o volontaria.

Articolo 21

Il Presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso Presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal Presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 22

Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del Presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale. Nelle votazioni per alzata di mano o per scheda nominale il Presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello e la risposta affermativa o negativa viene contemporaneamente annotata.

Articolo 23

Le votazioni in assemblea possono svolgersi anche mediante l'uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione delle cariche sociali. In caso di utilizzo di strumenti elettronici i risultati delle votazioni relative alla nomina delle cariche sociali saranno comunicati all'assemblea al termine di tutte le votazioni.

Le operazioni di scrutinio verranno effettuate dagli scrutatori eletti in assemblea in locali inaccessibili ai soci e al pubblico. Gli scrutatori potranno avvalersi del supporto di terzi. Il Collegio Sindacale ha facoltà di accedere alle operazioni di scrutinio, ad eccezione di quelle che afferiscono alla nomina del Collegio stesso. In tale caso ha facoltà di partecipare alle operazioni il Presidente del CdA.

Nell'ipotesi di richiesta di riconteggio delle manifestazioni della volontà dei Soci, alle operazioni potranno assistere i membri del Collegio Sindacale e un delegato del CdA.

SEZIONE III - REGOLAMENTO ELETTORALE

CAPITOLO V - Modalità di candidatura ed espressione del voto

Articolo 24

L'articolo 18 dello Statuto prevede un particolare diritto riservato ad Asat (associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Provincia di Trento) e Unat (Unione Albergatori del Trentino) di indicare un componente ciascuno del Consiglio di Amministratore della Società.

Il medesimo articolo 18 dello Statuto prevede un particolare diritto riservato ai Comuni soci della Società di indicare 1/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società.

Al fine di esercitare i predetti particolari diritti, gli aventi diritto dovranno far pervenire alla Società, prima dell'inizio dell'adunanza assembleare, una dichiarazione sottoscritta dal loro legale rappresentante *pro tempore*, con l'indicazione del nome dell'amministratore nominato dal socio. Per quanto riguarda i Comuni soci della società, il particolare diritto loro spettante dovrà essere dai medesimi esercitato congiuntamente, ossia tramite una o più comunicazioni, sottoscritte da tutti i Sindaci *pro tempore*.

L'Assemblea dei Soci procederà alla mera ratifica della nomina effettuata dai soci titolari dei predetti particolari diritti amministrativi.

Nel caso in cui uno o più soci titolari dei predetti particolari diritti non provvedesse al relativo esercizio tramite la tempestiva dichiarazione di cui sopra, la nomina dell'amministratore non indicato dal socio avente diritto spetterà all'Assemblea dei soci.

Premesso che l'articolo 18 dello Statuto prevede la possibilità che le modalità di individuazione dei candidati siano stabilite dall'organo amministrativo, vengono stabilite le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti i criteri per le medesime.

In linea di principio la Società favorisce una composizione articolata del Consiglio d'Amministrazione, che salvaguardi la rappresentanza della base sociale in termini di categorie economiche.

Chiunque ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle cariche sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione II - Disposizioni comuni.

In relazione alla previsione di cui all'art. 18 dello Statuto, il quale individua la composizione del Consiglio di Amministrazione che va effettuata nel rispetto dell'appartenenza dei candidati membri a determinate "categorie", ai fini applicativi di tali disposizioni statutarie si stabilisce quanto segue:

- a) qualora un soggetto appartenente ad una categoria economica sia anche consigliere comunale o sindaco di un socio, il medesimo dovrà previamente dichiarare se intende proporre la sua candidatura come appartenente alla categoria economica o quale esponente di un Comune socio;
- b) la votazione in Assemblea dei candidati avverrà, di regola, secondo il seguente ordine:

1. ratifica della nomina degli amministratori indicati da Asat e Unat;
2. ratifica della nomina degli amministratori congiuntamente indicati dai Comuni soci;
3. nomina dei candidati espressione delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici;
4. nomina degli eventuali amministratori non designati dai soci titolari dei particolari diritti di cui all'articolo 18 dello Statuto; resta inteso che, per quanto riguarda gli amministratori eventualmente non designati dai Comuni soci, l'assemblea provvederà alla relativa nomina individuando inderogabilmente gli amministratori eletti tra i Sindaci e/o i Consiglieri comunali dei Comuni soci.

Il Consiglio d'Amministrazione, nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione, è tenuto ad uniformarsi ai criteri indicati.

Articolo 25

Le proposte di candidatura per il rinnovo delle cariche sociali, devono pervenire per iscritto al Consiglio di Amministrazione della società almeno 3 (tre) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Le proposte formulate da singoli Soci in assemblea e quelle non presentate nel termine di cui sopra devono essere consegnate al Presidente, prima che egli dichiari chiusa la discussione sull'inerente punto all'ordine del giorno.

I nominativi dei candidati sono elencati in modo visibile ai Soci, secondo l'ordine di presentazione delle proposte di candidatura, prima di procedere alle votazioni.

Articolo 26

Le schede per l'elezione alle cariche sociali vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Se nell'elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni.

Per l'elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda nominale, il Socio può esprimere il proprio voto in ogni momento dei lavori assembleari e comunque entro il termine fissato per la votazione.

Articolo 27

Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il Consiglio d'Amministrazione deve indicare i nomi dei candidati proposti ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento, secondo l'ordine di presentazione delle proposte di candidatura, può indicare nominativi delle persone uscenti dalle rispettive cariche che propone per la rielezione nonché eventualmente altri nominativi che il Consiglio d'Amministrazione propone per l'elezione. I Soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell'apposito quadretto, oppure, scrivendo sulla stessa il nome

della persona preferita. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto. In caso di omonimia tra un candidato ed altri Soci il voto si intende sempre attribuito al candidato.

Articolo 28

L'elezione del Collegio Sindacale avviene, di norma, con un'unica scheda di votazione, con la possibilità di esprimere tre preferenze.

Verrà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di consensi. A seguire, in relazione al numero di consensi, verranno nominati i due membri effettivi e i due membri supplenti.

CAPITOLO VI - Requisiti dei candidati amministratori e chiusura lavori

Articolo 29

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche fra i non soci. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30

Ultimate le votazioni, il Presidente proclama i risultati. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Se l'assemblea è ancora aperta il Presidente invita coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e ad accettare la carica.

Qualora l'eletto presenti cause di ineleggibilità oppure dichiari di non accettare la carica durante l'assemblea o entro i trenta giorni successivi alla stessa, ovvero entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall'assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza. Lo spoglio delle schede elettorali e la proclamazione dei risultati può avvenire anche dopo la chiusura dell'assemblea, entro il giorno successivo, a cura dell'ufficio di presidenza.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 31

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea della Società.

Articolo 32

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.

Articolo 33

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dalla assemblea nel corso della quale lo stesso è approvato.